NEWSLETTER N. 34tax/2021
del 13 maggio 2021

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La delocalizzazione all'estero al di fuori del regime di "partecipation exemption"
L'esclusione della detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da accordi conclusi con i creditori
Le tempistiche per l'ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo Iva
Il trattamento Irpef dei rimborsi spese erogati ai lavoratori in smart working

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La legittimità delle pretese erariali in caso di acquisti da società cartiere
L'irrilevanza dell'assenza di operazioni attive per la detrazione dell'Iva
L'applicazione dell'imposta di registro in caso di finanziamento soci enunciato in un verbale assembleare
La rilevanza dell'interesse del gruppo ai fini del transfer pricing interno
La prevalenza dei criteri di imputazione temporale dettati dai principi contabili

La delocalizzazione all'estero al di fuori del regime di *"partecipation exemption"*

Agenzia delle entrate – Principio di diritto dell'11 maggio 2021, n.10

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione di un'operazione di trasferimento all'estero di un compendio aziendale, comprensivo anche di partecipazioni. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, va tassato l'intero compendio aziendale, ai sensi dell'art.86 del Tuir, non potendo trovare applicazione il regime di *participation exemption* (c.d. PEX), di cui all'art.87 del Tuir, astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio. Ciò in virtù del fatto che il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può, pertanto, identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte.

torna su

L'esclusione della detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da accordi conclusi con i creditori

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 maggio 2021, n.319

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte dirette, ricordando preliminarmente che, in base all'art.88, comma 4-*ter* del Tuir, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa operate in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, ha chiarito che, la menzionata disciplina non trova applicazione se la riduzione dei debiti viene contabilizzata in un periodo antecedente la pubblicazione del piano attestato, di cui all'art.67, comma 3, lett.*d)* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, nel Registro delle imprese. Pertanto, rileva l'Amministrazione finanziaria, restano escluse le sopravvenienze relative ad accordi conclusi in esercizi precedenti la pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

torna su

Le tempistiche per l'ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 7 maggio 2021, n.30

L'Agenzia delle entrate, in materia di Gruppo Iva, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni di ingresso nel Gruppo di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo, per la quale i vincoli finanziario, economico e organizzativo si siano instaurati successivamente. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, per valutare la sussistenza del vincolo finanziario, in presenza del quale si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo, il requisito temporale previsto dal 1° comma dell'art.70-*ter* del Decreto Iva, risulta inderogabile. Pertanto, qualora il controllo venga acquisito in data successiva al 1° luglio dell'anno X, il vincolo finanziario si considera instaurato solo nell'anno X+1 e la partecipazione al Gruppo Iva del soggetto decorrerà dal successivo anno X+2.

torna su

CIRCOLARI CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il trattamento Irpef dei rimborsi spese erogati ai lavoratori in *smart working*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 30 aprile 2021, n.314

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, le somme erogate a titolo di rimborso spese in favore dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in *smart working* non sono soggette ad imposizione, non costituendo reddito di lavoro dipendente. Infatti, afferma l'Agenzia delle entrate, non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore e/o riferibili a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, purché dette somme vengano quantificate sulla base di elementi oggettivi documentalmente accertabili.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La legittimità delle pretese erariali in caso di acquisti da società cartiere

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 maggio 2021, n.11685

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non può essere negata la detrazione dell'Iva assolta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, effettuate da società cartiere, se l'ente impositore non è in grado di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il committente/cessionario, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o potesse sapere, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode.

torna su

L'irrilevanza dell'assenza di operazioni attive per la detrazione dell'Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 aprile 2021, n.11408

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, la mancanza di operazioni imponibili non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, non potendo l'assenza di operazioni imponibili essere assimilata all'effettuazione di operazioni esenti. Infatti, afferma la Suprema Corte, è del tutto infondato ritenere che la percentuale di detrazione dell'Iva sarebbe pari a zero, in quanto l'importo delle operazioni imponibili è, allo stesso modo, pari a zero, in assenza di operazioni esenti, non risultando di impedimento alla legittima detrazione dell'Iva il concreto esercizio dell'impresa, in quanto la detrazione dell'Imposta può spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA

L'applicazione dell'imposta di registro in caso di finanziamento soci enunciato in un verbale assembleare

Corte di Cassazione – Ordinanza del 29 aprile 2021, n.11276

La Corte di Cassazione, in tema di imposta di registro, ha chiarito che, un finanziamento dei soci enunciato in un verbale di assemblea, mediante la quale viene aumentato il capitale sociale di una società, utilizzando, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto ad imposizione con aliquota del 3%. Infatti, afferma la Suprema Corte, in forza dell'art.22 del dpr 26 aprile 1986, n.131, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate e, pertanto, va assoggettato ad imposizione il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo utilizzo del finanziamento medesimo.

torna su

La rilevanza dell'interesse del gruppo ai fini del *transfer pricing* interno

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 aprile 2021, n.11053

La Corte di Cassazione, in materia di *transfer pricing* interno, ha chiarito che, una transazione tra società residenti facenti parte dello stesso gruppo ad un prezzo diverso dal valore normale non integra necessariamente una fattispecie elusiva, se giustificata da scelte compiute nell'interesse del gruppo imprenditoriale, che prevale su quello delle singole società. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, lo scostamento dal valore normale di mercato costituisce soltanto un elemento aggiuntivo, utile a confermare la natura elusiva dell'operazione, laddove venga desunta l'inattendibilità della stessa in base ad elementi oggettivi.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La prevalenza dei criteri di imputazione temporale dettati dai principi contabili

Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 aprile 2021, n.10285

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, dal momento che la determinazione della base imponibile delle società di capitali è ispirata al principio della derivazione dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai principi contabili nazionali, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili possono derogare alle regole generali sancite dall'art.109 del Tuir, purché la contabilizzazione dei componenti del reddito di impresa avvenga nel rispetto, oltre che dei predetti principi contabili, delle variazioni obbligatorie, in aumento o in diminuzione, conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dal Tuir.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it